

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di consentire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, anche in relazione allo svolgimento di progetti di ricerca o ad adempimenti amministrativi straordinari, nel rispetto della garanzia dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile ivi compreso il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 449 del 28 marzo 1997 per le esigenze connesse alle specifiche prestazioni individuate dai programmi di ricerca.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il conferimento di incarichi, secondo le tipologie di seguito individuate, può avvenire solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) *incarichi di studio*, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale sarà la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) *incarichi di ricerca*, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, sul presupposto della preventiva definizione di programmi da parte dell'ente; rientrano in questa tipologia di incarichi le specifiche prestazioni strettamente connesse con lo svolgimento di programmi di ricerca.



- c) *consulenze*, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni poste dall'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dei richiamati articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

Art. 3

Individuazione del fabbisogno

1. L'affidamento dell'incarico è consentito per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata e, comunque, solo in presenza di motivi eccezionali e straordinari.
2. L'incarico può essere affidato solo dal Direttore generale per le esigenze dell'Amministrazione centrale, dal Direttore del Centro di ricerca per le esigenze dei Centri e delle Unità.
3. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dall'Istanza da parte del direttore/dirigente/responsabile del progetto di ricerca della struttura interna dell'Ente interessata, nella quale vengono espresse in particolare le motivazioni inerenti la necessità di conferimento dell'incarico e le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dallo stesso.
4. L'incarico può essere affidato, solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze dell'Ente utilizzando personale in servizio, attraverso una apposita procedura di verifica delle professionalità interne e previa verifica della compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti nonché, qualora trattasi di esigenze connesse allo svolgimento di programmi o progetti di ricerca, della copertura finanziaria derivante dall'iscrizione in bilancio dei relativi fondi di finanziamento.
5. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al CRA.
6. In relazione agli elementi individuati, indicati nei commi precedenti, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti generali di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'entità del compenso riferita al prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. Al fine di individuare le professionalità occorrenti il Servizio competente per le esigenze dell'Amministrazione centrale o il Direttore del Centro per le esigenze dei Centri e le Unità predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:



- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa o di ricerca dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo al fine di definire il livello di coordinazione;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Art.5

Presentazione dei curricula

1. Entro il termine stabilito nell'avviso di cui all'articolo precedente devono pervenire i curricula dei soggetti interessati da cui risultino, ai fini dell'ammissione alla selezione, le seguenti situazioni :
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta per gli incarichi di collaborazione rientranti nella disciplina dell'art.7, comma 6, del d. lgs. 165/2001
 - comprovata esperienza in relazione alla specifica prestazione connessa con il programma o progetto di ricerca per gli incarichi di collaborazione rientranti nel disposto dell'art. 51, comma 6, della legge 449/1997.

Art. 6

Procedura comparativa

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l'espletamento dello specifico incarico.



2. La procedura comparativa di cui al comma precedente è effettuata dal direttore generale per l'Amministrazione centrale e dal Direttore del Centro anche per le esigenze delle Unità di ricerca, avvalendosi di una Commissione, istituita presso l'Amministrazione centrale o presso la struttura di ricerca interessata, della quale facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
3. Ad ogni singolo curriculum è attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative e/o delle metodologie di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività in relazione alla quale l'incarico è preordinato.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività progetti di durata superiori a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità del CRA riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'Amministrazione centrale predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 7

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso il CRA in regime di part-time.
2. La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa, deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Art. 8

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a



fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Art. 9

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, la corresponsione del compenso può essere effettuata mediante pagamento frazionato in rate mensili posticipate.

Art. 10

Modalità di svolgimento delle prestazioni

- 1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario.
- 2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature, mezzi e le strutture del CRA, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il direttore/il dirigente competente o il responsabile del progetto verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.



4. Il direttore/il dirigente competente o il responsabile del progetto verificano l'assenza di oneri ulteriori, di natura previdenziale ed assicurativa ed accertano l'eventuale effettiva sussistenza di diritti nel caso di richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11

Aspetti previdenziali, fiscali ed assicurativi

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art. 12

Pubblicità ed efficacia

1. All'avviso di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e mediante affissione all'albo del CRA e delle Strutture interessate.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

